

SENTENZA N°417

DEP. IL 23.10.2008

R.G. N° 703/07 A

CRON. N° 2428/08

REP. N° 115/08



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CITTADELLA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace

Dott. Donato Zuliani

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 703/07 A del Ruolo Generale e promosso con atto di citazione depositato in data 7.12.2007

da

~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, residente a ~~XXXXXXXXXX~~ Terme (PD), in via ~~XXXXXXXXXX~~, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Calvello, giusta mandato a margine dell'atto di citazione e con domicilio eletto presso il suo studio in Abano Terme (PD), via Previtali n. 30.- attore ricorrente

contro

~~XXXXXXXXXX~~ ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in ~~XXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, residente a ~~XXXXXXXXXX~~, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ~~XXXXXXXXXX~~ giusta mandato in calce ai notificati atti di citazione e con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via ~~XXXXXXXXXX~~ - convenute resistenti.

CONSORZIO [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED] via [REDACTED] [REDACTED]- convenuto resistente, contumace

Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale.

Conclusioni per gli attori opponente.- "Voglia il Giudice di Pace adito accogliere la domanda e, per l'effetto condannare i convenuti in solido al pagamento dei danni fisici, patrimoniali e non, subiti da **Annali M...** a seguito del sinistro per cui è causa quantificabili complessivamente in € 3.529,17 (oltre interessi e rivalutazione dal di del fatto all'effettivo soddisfo) di cui € 2.329,65 quanto al danno fisico (e voci di spesa accessori) e ciò sulla scorta della perizia medico legale espletata in sede di c.t.u. dalla dr.ssa Confortin (in contraddittorio con i CC.TT.PP.) secondo le singole voci di danno che qui di seguito pedissequamente si provvede a rammostrare. Metodo di calcolo: diaria giornaliera da tabella 40,16 invalidità permanente (punti di I.P. 2,5%) € 1.696,61, Invalidità temporanea al 75% giorni 20 € 602,40, invalidità temporanea al 50% giorni 20 € 401,60, invalidità temporanea al 25% gironi 20 € 200,80, Inabilità lavorativa al 100% giorni 40 € 1.631,46, d'Anno morale 1/3 di I.P.+I.T. € 967,14, Spese mediche e peritali documentate € 1.485,03, CTU Dr.ssa [REDACTED] € 600,00, CTU Dr. [REDACTED] € 540,00 Totale € 8.125,04. Ora all'importo di cui sopra vanno dedotte le somme già percepite dall'odierno attore da parte della Compagnia per € 4.918,00 e da parte dell'INAIL per € 877,39, cosicché con riferimento al danno fisico lamentato, l'obbligazione risarcitoria residuale a carico dei convenuti ammonta ad € 2.329,65 o a quella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa e/o che il Giudice vorrà determinare.

all'occorrenza, in via equitativa ex art. 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione da riconoscersi secondo i criteri di cui alla nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712 per quanto più sopra argomentato. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari – da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore già dichiaratosi anticipatario come da nota spese che si allega".

Conclusioni per i convenuti opposti. - " "

CONCLUSIONI PER I CONVENUTI

Nel merito

Accertata e dichiarata la reale entità dei danni patiti da M. A. e le somme allo stesso spettanti da parte dei convenuti, per la denegata ipotesi in cui la somma di €.4.918 già corrispostagli da non venisse ritenuta soddisfattiva, rigettarsi comunque le domande attoree come formulate e limitarsi l'eventuale condanna all'esito degli accertamenti di causa con eliminazione di ogni esagerazione e/o voce e/o somma non dovuta (anche perché eventualmente imputabile a responsabilità dell'Avanti medesimo per un non corretto uso della cintura di sicurezza o perché pagata dall'Inail). Spese di lite rifuse, compensate o eventuale condanna rapportata agli esiti di causa.

Svolgimento del giudizio

Con atto di citazione notificato il 11.9.2007, a mezzo servizio postale, **A...** **M...**, residente a **...** Terme in via **...**, conveniva avanti questo Giudice di Pace, la **...** s.p.a. con sede in **...**, in persona del legale rappresentante pro tempore, il **...** Brenta con sede in **...** via **...** in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché **G...** **L...** residente a **...**, per sentirli condannare in via solidale tra loro a pagare la somma di € 5.780,11 a saldo di quanto dovuto a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, Sosteneva l'attore che in data 4.8.2006, mentre si trovava alla guida del proprio veicolo Fiat Ducato, in località Grisignano di Zocco via Roma veniva tamponato dal veicolo Bremach condotto da **G...** **L...** e di proprietà del **...**. All'udienza del 10.12.2007 compariva per l'attore l'avv. Calvello e per le convenute **...** e **G...** l'avv. **...**, in sostituzione dell'avv. **...** in pari data costituita. In dichiarata contumacia del **...** veniva disposto il passaggio della causa dal rito ordinario a quello speciale, ai sensi dell'art. 3 della legge 102 del 2006, fissando l'udienza prevista dall'art. 420 c.p.c. per il giorno 8.2.2008 e concedendo termine alle parti fino al 15.1.2008 per provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi con deposito di memorie e documenti in cancelleria. Alla successiva veniva disposta l'acquisizione presso l'INAIL della documentazione da questo ente in possesso, nonché C.T.U. medico legale nella persona sig. **A...** **M...**. Alla successiva del 14.10.2008, precisate le conclusioni, e preso atto del



deposito delle note conclusive a seguito di rinvio della precedente del 30.9.2008 in cui si discuteva la causa, dopo la lettura del dispositivo, la stessa veniva trattenuta per la stesura delle motivazioni.

Motivi della decisione

La domanda attorea è fondata nei limiti di cui in motivazione. Nessuna contestazione è stata mossa sull'an. In ordine al quantum, sulla base della c.t.u. medico legale depositata il 1.7.2008, le cui conclusioni si fanno proprie, va riconosciuto quanto al danno fisico € 1.696,61 per invalidità permanente (punti 2,5%) € 602,40 per invalidità temporanea al 75% di gg. 20 € 401,80 per invalidità temporanea di gg. 20 al 50%, € 200,80 per invalidità temporanea di gg. 20 al 25% € 1.641,46 per inabilità lavorativa al 100% di gg. 40 € 873,41 per danno morale, € 1.485,03 per spese mediche documentate. A tali voci devono aggiungersi € 600,00 per c.t.u. ed € 540,00 per c.t.p. Complessivamente € 8.031,31. Detratti gli acconti già percepiti di € 4.918,00 da parte della compagnia e di € 877,39 da parte dell'INAIL, ne residua un saldo di € 2.235,91. Su tale importo decorrono gli interessi, dalla data del sinistro al saldo, che si determinano nella misura del 7% annuo, rivalutazione compresa, in applicazione della sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 17.2.1995 n. 1712 e Corte d'Appello di Genova 30.6.1998. In riferimento alle spese legali afferenti alla fase stragiudiziale valgono le seguenti considerazioni. **La Cassazione ha confermato il principio per cui il danneggiato ha diritto di farsi assistere da un legale di fiducia nelle trattative con la compagnia Assicuratrice e di ottenere in ipotesi di composizione bonaria della vertenza il rimborso delle spese legali (Cass. 31.5.2005 n. 11606). La Suprema Corte con altra pronuncia del 12.7.2005 n.**

14594 ha chiarito che le spese legali che il cliente deve corrispondere al proprio avvocato in relazione all'attività stragiudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. oppure costituire oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purché siano ritenute necessarie e giustificate. Tali insegnamenti che trovano il loro fondamento nell'art. 24 della Costituzione non possono essere disattesi anche con l'introduzione dell'indennizzo diretto. L'art. 9 comma 2 del d.p.r. 18.7.2006 n. 254 recita che: nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di Assicurazioni sia accettata dal danneggiato, sugli importi riconosciuti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato, diverso da quello medico - legale per i danni alla persona. La normativa è stata emanata a seguito di decreto legislativo 7.9.2005 n. 209 che ha disciplinato la procedura di risarcimento diretto negli artt. 148-149-150. Va ricordata infine anche la sentenza della Cassazione 2.2.2006 n. 2275 a mente della quale il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali in caso di definizione della lite. Se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente alla sua instaurazione, divengono una componente del danno da liquidare e come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o giudiziali. Nel caso in specie questo giudice ritiene che le spese sostenute per il titolo sopra precisato devono essere liquidate in quanto necessarie e giustificate valutati l'impegno e la professionalità della difesa tecnica. Va sottolineato che la somma offerta dall'Impresa di Assicurazioni

non è stata accettata dall'odierno ricorrente a saldo del dovuto, ma solamente a titolo di acconto. Di conseguenza sotto tale aspetto e profilo non trova applicazione il comma 2 dell'art. 9 del d.p.r. citato, che va comunque disapplicato per il potere riconosciuto al giudice ordinario dall'art. 4 della legge 20.3.1985 n. 2248 all. e, per la sua illegittimità avendo introdotto una limitazione al diritto del consumatore in contrasto con quanto statuito dalla legge delega. L'importo da riconoscersi appare congruo in € 800,00.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (art. 91 c.p.c.)

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, accoglie il ricorso definitivamente pronunciando tra le parti nella causa R.G. 703/07, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa condanna la ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in ~~XXXXXXXXXX~~ e il ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in ~~XXXXXXXXXX~~ via ~~XXXXXXXXXX~~ n. ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ L. ~~XXXXXXXXXX~~ residente in ~~XXXXXXXXXX~~ (PD) ~~XXXXXXXXXX~~, a pagare in via solidale tra loro al sig. ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ residente a ~~XXXXXXXXXX~~ Terme (PD) in via ~~XXXXXXXXXX~~ n. ~~XXXXXXXXXX~~ la residua somma di € 2.235,92 a saldo di quanto dovuto così ridotto il danno morale di € 93,73, comprese le spese dei C.T.P. e C.TU. che vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta con interessi dalla data del sinistro al saldo che si determinano nella misura del 7% annuo rivalutazione compresa, in applicazione della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di 17.2.1995 n. 1712 e Corte d'Appello di Genova del 30.6.1998. Condanna i convenuti in via solidale tra loro a rifondere all'attore le spese di

049 8761901

lite che si liquidano in € 1.000,00 per diritti ed onorari ed € 227,00 per spese, oltre al rimborso forfettario del 12,5% più IVA e CPA come per legge. Dispone la distrazione a favore del procuratore attoreo già dichiaratosi anticipatorio a norma dell'art. 93 c.p.c. Condanna infine i convenuti a pagare in via solidale tra loro all'attore la somma di € 800,00 così liquidati in via equitativa a titolo di spese legali afferenti alla fase stragiudiziale.

Cittadella, 23 ottobre 2008.

Il Giudice di Pace

Dott. Donato Zuliani



Depositata in cancelleria oggi.

Cittadella, 23 ottobre 2008.

Il Cancelliere

Dott. Luigi Sangiovanni

